



Comune di Cessaniti

(Provincia di Vibo Valentia)

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.52	OGGETTO: Convenzione tra il Comune di Cessaniti ed il Comune di Pizzo ai sensi dell'art.14 del CCNL 22.01.2004. Approvazione schema.
-------------	---

L'anno **Duemiladiciannove** il giorno **trentuno** del mese di **luglio** alle ore 17:30 nella sala delle adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Cognome e nome	Qualifica	Presente	Assente
Francesco Mazzeo	Sindaco	X	
Francesca Lucifero	Assessore	X	
Enrico Giuseppe Sorrentino	Assessore	X	
Jessica Costanzo	Assessore	X	
Antonio Mazzitelli	Assessore	X	

Presiede la seduta il Sindaco **Francesco Mazzeo**.

Partecipa il Segretario comunale, Dott.ssa **Stefania Bondini**, ai sensi dell'art.97 del D.Lgs.267/2000.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i Convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 14 comma 1 del CCNL personale regioni autonomie locali del 22/1/2004 che testualmente recita *"Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione"*;

Vista la richiesta del Sindaco del Comune di Pizzo -acquisita al protocollo dell'Ente al n. 2332 del 16/07/2019- con la quale chiede in convenzione ai sensi dell'art. 14 del CCNL EE.LL. del 22/01/2004 e per 18 ore settimanali, l'utilizzo del dipendente Arch. Francesco Larosa cat. D, Istruttore Direttivo Tecnico, Responsabile dell'Area Tecnica;

Ritenuto di accogliere la suddetta richiesta autorizzando il dipendente Arch. Larosa ad espletare la propria attività lavorativa presso il Comune di Pizzo per 18 ore da svolgere in due giornate a settimana;

Visto l'allegato schema di convenzione da sottoscrivere con il Comune di Pizzo contenente, tra l'altro, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili di servizi, ai sensi dell'articolo 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. per i motivi di cui in premessa, che qui s'intendono integralmente riportati e allo scopo di favorire una collaborazione tra enti perseguendo i principi dell'economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, di approvare lo schema di convenzione tra il Comune di Cessanti ed il Comune di Pizzo per l'utilizzo del dipendente Arch. Francesco Larosa.
2. di trasmettere la presente Deliberazione al Comune di Pizzo.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa l'urgenza di provvedere in merito

Visto l'art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

con voti unanimi resi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

COMUNE DI CESSANITI
(Provincia di Vibo Valentia)

COMUNE DI PIZZO
(Provincia di Vibo Valentia)

=====

CONVENZIONE EX ARTICOLO 14 DEL C.C.N.L.
DEL PERSONALE DEL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI
STIPULATO IN DATA 22/01/2004
PER L'UTILIZZAZIONE A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE DIPENDENTE

T R A

Il **Comune di Pizzo**, Codice Fiscale n. 00327770798, rappresentato in questo atto dalla D.ssa Adriana AVVENTURA, nella sua qualità di Segretario Generale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nonché in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. _____, del _____;

E

Il **Comune di Cessaniti**, Codice Fiscale n. 00326670791, rappresentato in questo atto dal Dott. _____, nella sua qualità di Responsabile _____, ai sensi e per gli effetti degli articoli 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nonché in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. _____, del _____.

PREMESSO

- che l'articolo 14 del C.C.N.L. del personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 22/01/2004 prevede che *“al fine di soddisfare la migliore realizzazione di servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, gli Enti Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica il presente C.C.N.L. per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante Convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza”*;
- che i Comuni di Pizzo (VV) e Cessaniti (VV) sono giunti alla determinazione di avvalersi di tale strumento;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. _____, del _____, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Pizzo ha approvato lo schema di Convenzione ex articolo 14 del C.C.N.L. del personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali stipulato in data 22/01/2004;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. _____, del _____, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Cessaniti ha approvato lo schema di convenzione ex articolo 14 del C.C.N.L. del personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali stipulato in data 22/01/2004.

CONSIDERATA

La necessità di regolare attraverso la presente Convenzione la disciplina dei tempi e dei modi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1
OGGETTO

La presente Convenzione ha per oggetto l'assegnazione al Comune di Pizzo, in via temporanea ed a tempo parziale, dell'Arch. Francesco Larosa, dipendente a tempo pieno del Comune di Cessaniti con il profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico - Cat. D1, attualmente incaricato presso il predetto Ente della responsabilità dell'Area

Tecnica quale titolare di posizione organizzativa, il cui consenso è manifestato mediante sua sottoscrizione della presente Convenzione, per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi del Settore Tecnico del Comune di Pizzo.

ART. 2 **DURATA E CAUSE DI RISOLUZIONE**

La Convenzione avrà durata fino al 31/12/2019 con decorrenza dalla data di sottoscrizione e sarà rinnovabile, ricorrendone le condizioni, previo consenso delle parti espresso attraverso idonei atti deliberativi.

Si conviene, inoltre, che nel periodo di vigenza della Convenzione, la medesima potrà essere risolta:

- consensualmente, mediante atti deliberativi adottati dai rispettivi Enti;
- per recesso unilaterale motivato da parte di una delle due Amministrazioni, con preavviso a mezzo posta elettronica certificata, non inferiore a 10 giorni;
- per cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente titolare dello stesso;
- per mancato rimborso da parte del Comune di Pizzo al Comune di Cessaniti delle somme dovute nei tempi e nei modi di cui all'articolo 6, con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata non inferiore a 10 giorni;
- per richiesta motivata del dipendente, con preavviso a mezzo posta elettronica certificata, non inferiore a 10 giorni.

ART. 3 **TEMPO DI LAVORO DI ASSEGNAZIONE**

Il dipendente Arch. Francesco Larosa, presterà servizio per un tempo di lavoro pari a 18 (diciotto) ore settimanali al Comune di Pizzo e 18 (diciotto) ore settimanali nel Comune di Cessaniti.

Tale riparto potrà essere suscettibile di variazioni nella sua articolazione anche giornaliera, con obbligo di recupero per il dipendente interessato, in considerazione di eventuali sopravvenuti esigenze dell'Ente.

ART. 4 **TITOLARITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO**

Attesa l'unicità del rapporto di lavoro, la titolarità del rapporto è conservata presso il Comune di Cessaniti cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio, per cui il predetto Ente assume a proprio carico tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dai relativi contratti di lavoro ai fini del rapporto giuridico ed economico con il dipendente.

ART. 5 **RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO**

Al dipendente viene riconosciuto, ex articolo 41 comma 4 del C.C.N.L. 14/09/2000, il rimborso delle spese di viaggio sostenute con l'uso del mezzo proprio non essendo i due Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto pubblico.

La distanza chilometrica viene computata dalla sede del Comune di provenienza, comprendendo naturalmente anche il viaggio di ritorno.

Al predetto rimborso provvederà il Comune di Pizzo nei limiti indicati nel comma 4 dell'articolo 41 del C.C.N.L. del 14/09/2000 sopra indicato.

ART. 6 **RAPPORTI FINANZIARI TRA ENTI**

Il trattamento economico viene erogato dal Comune di provenienza ed a questo, in qualità di sostituto d'imposta, rimangono tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro del dipendente medesimo.

Il Comune utilizzatore corrisponderà al Comune di provenienza le risorse corrispondenti al tempo di assegnazione del dipendente, comprensive di ogni voce di costo del trattamento fondamentale ed accessorio del personale e relativi oneri riflessi e fiscali con cadenza mensile.

Il trattamento accessorio verrà corrisposto per come di seguito:

- il Comune di Cessaniti continuerà a corrispondere le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti, riproporzionate in base alla prestazione lavorativa e con onere a proprio carico;
- il Comune di Pizzo corrisponderà, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base alla graduazione della posizione attribuita e dei criteri presso gli stessi stabiliti, con riproporzionamento in base alla ridotta prestazione lavorativa.

ART. 7

PERIODO DI RIPOSO GIORNALIERO, FERIE E MALATTIA

Il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà avvenire nell'osservanza della disciplina normativa e contrattuale e dovrà tenere conto del doppio impegno lavorativo.

Le ferie annuali e gli altri congedi dovranno essere usufruiti nello stesso periodo in entrambi gli Enti, fermo restando l'obbligo contrattuale di due settimane consecutive.

Le ferie e gli altri congedi sono concessi dal Comune di Cessaniti che, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Comuni, comunicherà l'assenza al Comune di Pizzo.

In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni al Comune di Cessaniti con le modalità di cui alla vigente normativa. Il Comune di Cessaniti, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Comuni, comunicherà lo stato di malattia al Comune di Pizzo.

ART. 8

NORME FINALI

La presente Convenzione può essere integrata e/o modificata d'intesa tra i due Enti e sentito il dipendente qualora ciò si rendesse necessario od opportuno per una migliore funzionalità emersa in sede di attuazione della medesima.

Per quanto non previsto si rinvia alla disciplina legislativa e contrattuale vigente.

La presente Convenzione viene sottoscritta dalle parti, come sopra costituite in rappresentanza delle rispettive Amministrazioni e dall'Arch. Francesco Larosa per accettazione di tutte le clausole ivi contenute.

PER IL COMUNE DI PIZZO
D.ssa Adriana AVVENTURA

PER IL COMUNE DI CESSANITI
Dott. _____

PER ACCETTAZIONE
IL DIPENDENTE
Arch. Francesco Larosa

COPIA

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SINDACO
f.to Dott. Francesco Mazzeo



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Stefania Bondini

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data .. 09 AGO 2019



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Stefania Bondini

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data
09 AGO 2019



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Stefania Bondini

È copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Data .. 09 AGO 2019



II SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Stefania Bondini